

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5443 R2	26 gennaio 2004	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale bonifiche fondiarie sul messaggio 19 novembre 2003 inerente il disegno di decreto legislativo concernente un aiuto straordinario alle aziende con bestiame colpite dalla siccità 2003

Con il messaggio in esame il Consiglio di Stato ha voluto dare un segnale di solidarietà e sostegno al settore che maggiormente ha dovuto fare le spese dell'eccezionale situazione climatica venutasi a creare nel 2003.

Considerata la portata dei danni e la necessità d'intervenire in tempi brevi il Consiglio di Stato applica la clausola della procedura d'urgenza prevista dall'art. 26 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 e dell'art. 28 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.

Se l'aiuto da un lato è stato particolarmente apprezzato dal settore, dall'altro si sono sollevate numerose critiche per le modalità con cui è ripartito.

A. PRINCIPALI PROBLEMATICHE SOLLEVATE DAL SETTORE AGRICOLO

Le associazioni agricole: Unione contadini ticinesi e Federazione ovi-caprina, ringraziano il CdS per l'aiuto messo a disposizione. Tuttavia si sono rivolte alla Commissione speciale delle bonifiche fondiarie ritenendo di sollevare una serie di problematiche non legate all'importo messo a disposizione bensì alle modalità con cui è ripartito e versato. L'obiettivo è di rendere l'attuale messaggio un aiuto mirato e non "la distribuzione di aiuti a pioggia".

La principale critica è legata alla modalità d'impostazione. Le associazioni agricole si sono sempre espresse per una valutazione mirata dei danni la più obiettiva possibile, posizione giustificata dal fatto che il relativamente contenuto numero di aziende al beneficio di pagamenti diretti (quest'anno 909 di cui 676 dedite all'allevamento), permette di poter avere una radiografia di dettaglio della situazione reale in tempi relativamente brevi e con oneri amministrativi modesti. Ciò permetterebbe di rilevare le numerose diversità esistenti tra le aziende agricole. Anche a nostro avviso data la precaria situazione finanziaria del cantone si giustificano degli aiuti solo se mirati.

Secondo l'organizzazione agricola, l'esiguo numero di aziende ca. 600, i dati annualmente aggiornati a disposizione della sezione agricoltura e la presenza sul territorio dei consulenti avrebbe permesso di valutare e verificare in tempi brevi tramite l'invio di un formulario la perdita effettiva causata dalla siccità per ogni singola azienda. In questo modo sarebbe stato possibile rilevare le diversità esistenti tra le aziende e aiutarle in modo adeguato in base all'effettiva perdita subita. Un salto di qualità nella gestione delle problematiche agricole.

Il Cantone ha ritenuto però di impostare diversamente l'operazione. La conseguenza di questa impostazione solleva problematiche condivisibili perché in modo evidente le modalità di distribuzione attuate portano ad aiutare maggiormente chi ha subito meno danni.

In particolare per i seguenti motivi.

1. Le zone, le più toccate dalla siccità, con perdite che arrivano sino al 61-66% (valutazione messaggio, tab. 1 pag. 8) escono penalizzate dalla proposta del CdS. Considerata la gravità dell'evento, con una tale percentuale di perdita, la siccità ha sicuramente compromesso anche la cotica erbosa, il danno avrà pertanto ripercussione anche sull'anno prossimo. Il recupero di una cotica erbosa che acconsentirà ad una produzione normale di foraggio richiederà tempo e importanti lavori per combattere l'insediamento di malerbe. Le perdite anche se nettamente inferiori al 2003, si protrarranno anche nel corso del 2004 (sperando in una stagione normale).

Ciò nonostante il costo del mancato foraggio in franchi (valutazione messaggio, tab. 3 pag. 9) per le zone più toccate si calcola in base ad una perdita del 40% e quelle delle regioni meno toccate, con una perdita inferiore al 20%, le quali sicuramente avranno minor problemi con la cotica erbosa nel 2004, il danno è riconosciuto nella misura del 20%.

2. Il modo con cui si accede agli aiuti, crea nuove discriminazioni, danneggiando particolarmente chi gestisce il territorio. Il messaggio così recita: ***“il contributo viene in ogni caso versato per unità bestiame grosso (UBG) e solo per il foraggio acquistato dietro presentazione delle fatture che giustificano l'acquisto.”***

Anche nell'ambito della gestione del territorio fatta dalle aziende notiamo grosse differenze, talune producono tutto il foraggio necessario al bestiame e addirittura riescono a venderne, altre lo producono solo nella misura del 50% e tutti gli anni acquistano importanti quantitativi di foraggio, altre ancora che oltre all'allevamento praticano la campicoltura hanno rinunciato alla vendita di cereali e hanno prodotto insilati per compensare la perdita di foraggio.

È chiaro che per queste tipologie di aziende, teniamo a rilevare tutte quanti legali e riconosciute dalla legge, l'importanza delle perdite dovute alla siccità è molto differente tra di loro. Per chi acquista regolarmente foraggio, la perdita è limitata alla parte non acquistata.

Usare il criterio delle USG e la presentazione delle fatture permette loro però di massimizzare l'aiuto e quindi di riceverlo anche per il foraggio acquistato di regola tutti gli anni. Il contrario vale per chi gestisce maggiormente il territorio: Il criterio UBG e fatture li penalizza non avendo sufficienti fatture di acquisto di foraggio da presentare, per questo riceveranno un importo inferiore al 40% del danno subito, tanto il CdS con questo messaggio vorrebbe aiutare.

Delle diversità comprensibili, esistenti tra le aziende agricole, ne siamo tutti informati. La Confederazione per questo motivo ogni anno pretende un impegnativo rilevamento di dati aziendali. Con l'attuale numero di aziende, con il relativo rilevamento annuo dei dati e non da ultimo con la presenza regolare sul territorio di consulenti regionali, dovremmo essere in grado di tenere conto delle diversità esistenti per qualsiasi tipo di intervento.

Questo messaggio è inadeguato, nella forma e nell'impostazione essenziale, nei confronti dell'evoluzione avuta nella gestione dei dati e nelle modalità con cui lo Stato concepisce gli aiuti nell'ambito della NPM. Per questo motivo, coscienti di non poter rivoluzionare il tutto, ci permettiamo in ogni modo di presentare alcune proposte.

1. Il versamento dell'aiuto senza la presentazione di fatture

La richiesta di presentazione delle fatture è un atto amministrativo che non ha alcuna funzione se non quella di creare lavoro amministrativo.

L'azienda agricola che ha gli animali e ha subito i danni, documentati in maniera esaustiva dalla Sezione agricoltura, deve dare loro per forza il foraggio necessario. (valutazione: messaggio, pag. 8 e ss), *"L'inchiesta telefonica effettuata dall'ufficio della consulenza agricola presso 103 aziende, circa il 14% delle aziende ticinesi con bestiame al beneficio dei pagamenti diretti ha permesso di determinare che in media cantonale l'ammanto di foraggio è del 36%, con variazioni che vanno dallo 0% al 66%."*

Riteniamo che abbia molto più valore che amministrativamente si verifichi il raggiungimento dell'obiettivo proposto nel messaggio, ossia che le UBG non diminuiscano. Questo dato è fornito dalle aziende ogni anno al mese di maggio perciò sarà possibile verificare se gli aiuti messi a disposizione abbiano servito a mantenere intatto il patrimonio di animali da reddito, confrontando i dati del maggio 2003 con quelli del maggio 2004. Nel caso di marcate differenze è possibile approfondire ulteriormente la problematica. Questa è una verifica importante da eseguire e che non comporta altra burocrazia rientrando nel regolare lavoro amministrativo voluto dalla confederazione. Esonerando le aziende agricole da questa misura sarà possibile riconoscere e versare correttamente gli aiuti nella misura in cui è svolta la gestione del territorio.

2. L'invio di un formulario

Chi richiede l'aiuto dovrà compilare un formulario nel quale si richiede, il foraggio acquistato l'anno precedente e in generale la percentuale di foraggio che di regola è acquistata tutti gli anni dall'azienda. Questo documento firmato dal gestore dell'azienda e verificato dal consulente regionale della sezione agricoltura permetterà di versare l'aiuto sul danno effettivo e non anche sul foraggio che si acquista regolarmente. La percentuale segnalata ridurrà conseguentemente il n° di UBG aventi diritto all'aiuto. Per foraggio si intende non solo il fieno ma anche insilati e cubetti. Ad esempio un'azienda con 30 UBG che di regola ogni anno acquista il 20% del foraggio complessivo avrà diritto ad un aiuto per 24 UBG e non 30.

3. Riconoscere l'importo massimo del danno

È incomprensibile che nelle zone con il maggiore danno siano versati importi di molto inferiori. Come si indicava in precedenza queste regioni oltretutto subiranno le conseguenze della siccità ancora nel corso di questo anno.

Pertanto la Tabella 3 del messaggio va così modificata:

Tabella 3: Costo del mancato foraggio in franchi

Categoria	Calcolo	Importo per UBG
1. > 41%	50% x 30 q. x fr. 50.-	fr. 750.--
2. 21 - 40%	30% x 30 q. x fr. 50.-	fr. 450.--
3. < 20%	20% x 30 q. x fr. 50.-	fr. 300.--

B. LA QUESTIONE DELLE UBG DEL SETTORE OVINO E CAPRINO

A seguito delle motivazioni addotte dai rappresentanti della Federazione ovi-caprina riteniamo di dover affrontare la questione della definizione, comprensibile reazione del settore, poiché nel messaggio si legge:

"EFFETTIVO BESTIAME: Nell'ambito del rilevamento dati di maggio 2003 per la richiesta dei pagamenti diretti sono stati annunciati 9819 UBG della specie bovini, equini, caprini e ovini dove per le due ultime categorie è stato considerato un coefficiente di conversione di 0,1 UBG"

L'Associazione ritiene maldestro, con la brevità del commento citato, dimezzare i parametri di calcolo delle UBG degli ovini e dei caprini. Questi parametri sono definiti nella legge federale sull'agricoltura, ordinanza terminologia agricola. Sono alla base del calcolo dei pagamenti diretti federali. Ridurli senza alcuna motivazione è un grave segnale, in particolare perché nel nostro cantone, rispetto ad altri, c'è una forte presenza di questi settori di produzione con un crescente numero di addetti a tempo principale. Questo dato inerente ai parametri per la conversione in UBG degli ovini e caprini, fissato dalla Confederazione, è alla base di tutta una serie di diritti per l'accesso ai pagamenti diretti.

È, a grosse linee, paragonabile ad una riduzione del valore del punto del tariffario dei medici per questioni non riconducibili al tariffario stesso.

Le motivazione di questo calcolo, dopo aver sentito il responsabile della Sezione agricoltura, sono da ricondurre al fatto che questi animali sono tenuti meno di 180 giorni in stalla e che consumano meno foraggio.

Le considerazioni del Caposezione agricoltura non corrispondono a quanto a più riprese comunicate da numerosi agricoltori. Questo anno, nelle regioni toccate dalla siccità, anche il sottobosco ha subito lo stesso fenomeno, per questo gli animali hanno iniziato a consumare foraggio molto tempo prima e per taluni addirittura già sull'alpe.

Inoltre purtroppo con l'apprezzamento appena citato, si trasmette ancora l'immagine dell'azienda agricola che detiene la capra libera che non è in stalla nel periodo invernale. La grande evoluzione di questi ultimi venti anni in questi settori è dovuta al fatto che le aziende vitali rimaste si sono concentrate sulla mungitura e la trasformazione dei prodotti, per questo gli animali sono regolarmente in stalla e il periodo di foraggiamento in stalla è paragonabile a quello dei bovini.

A nostro avviso quindi, se teniamo conto delle motivazioni sopra esposte, il messaggio è in ogni caso impostato in modo impreciso. Il periodo di foraggiamento invernale è fissato nel messaggio a 180 giorni, mentre a mente della Federazione l'esperienza insegna di essere confrontati anche in quest'ambito con grosse diversità, con periodi minimi anche inferiori ai 120 giorni nelle regioni più miti del cantone e massimi che possono raggiungere i 220 giorni.

A farne le spese ingiustamente sono quindi le aziende che allevano ovini o caprini e che quest'anno hanno sicuramente un periodo di foraggiamento in stalla nettamente superiore agli altri anni. È doveroso ricordare che queste aziende si trovano principalmente nelle valli dove l'inverno dura di regola maggiormente che sul fondovalle e di conseguenza anche il periodo di foraggiamento è nettamente superiore.

Per la legge federale il peso in UBG di caprini e ovini è il seguente:

Ovini

- Pecore munte: 0,25
- Altri ovini di oltre 1 anno: 0,17
- Agnelli fino a 1 anno (compresi nei coefficienti degli animali di sesso femminile): 0,0

Caprini

- Capre munte: 0,2
- Altri caprini di oltre 1 anno: 0,17
- Capretti fino a 1 anno (compresi nel coefficiente dell'animale di sesso femminile): 0,0

Questo messaggio decide invece di fissare il valore UBG di caprini e ovini a 0,1. Il che significa che per ottenere una mucca che ha un valore UBG di 1 sono necessarie ben 10 capre o pecore mentre che per la legge federale ne bastano 5.

Di conseguenza rispetto al settore bovino questi allevatori ricevono la metà dell'aiuto concesso dal CdS, quindi in pratica la partecipazione al danno si riduce al 20%.

Inoltre troviamo poco appropriato riportare nel mondo agricolo tensioni tra i vari settori di allevamento mettendoli di fatto quasi in concorrenza tra loro. La siccità dove ha colpito ha di fatto veramente messo a nudo l'impotenza di tutti quanti rendendoli tutti uguali al cospetto di fenomeni naturali estremi. Andare poi a fare differenze anche in questo ambito segna una mancanza di tatto.

Per la serie di motivi in precedenza elencati, riteniamo di proporre, che i parametri fissati dalla Confederazione per calcolare il valore in UBG dei diversi animali, sia applicato correttamente anche in questo decreto legislativo.

Di fatto con questa modifica il numero delle UBG riconosciute aumenta sensibilmente. La tabella 2 del messaggio effettivo bestiame per categoria di danno è così modificata:

Tabella 2: Effettivo bestiame per categoria di danno:

Categoria		Bovini	Equini	Ovini	Caprini	Totale
> 41%	1.	2'039	187	1'083	794	4'103
21 - 40%	2.	3'625	357	884	754	5'620
< 20%	3.	1'560	117	220	130	2'027
Totale		7'224	661	2'187	1'678	11'750

Ammontare degli aiuti concessi dal Cantone

Avremo quindi, con il riconoscimento delle UBG ovine e caprine e con l'adeguamento dell'aiuto concesso alle zone maggiormente toccate un maggior onere pari a fr. 639'480.--

Adeguando quindi la Tabella 4 del Messaggio otteniamo i seguenti aiuti:

Tabella 4: Contributo uguale al 40% del costo del foraggio

Categoria	Contributo per UBG	UBG	Importo totale
1	fr. 300.--	4'103	fr. 1'230'900.--
2	fr. 180.--	5'620	fr. 1'011'600.--
3	fr. 120.--	2'027	fr. 243'240.--
Totale			fr. 2'485'740.--

Tuttavia bisogna ancora tener conto che questo importo, deve ancora essere adeguato all'importo di foraggio acquistato regolarmente. Purtroppo questo dato non esiste non essendo raccolto a scopo statistico.

Per questa ragione abbiamo allestito tre differenti tabelle a conferma degli scenari probabili su quanto foraggio il settore agricolo acquista regolarmente. Torniamo a ribadire che per foraggio si intende non solo il fieno ma anche insilati e cubetti.

1. **Se l'acquisto regolare di foraggio ammonta in media al 10% del totale**, otteniamo la seguente modifica di sussidio:

Tabella 4: Contributo uguale al 40% del costo del foraggio (calcolata una riduzione del 10% delle UBG per foraggio acquistato)

Categoria	Contributo per UBG	UBG	Importo totale
1	fr. 300.--	3'695	fr. 1'108'500.--
2	fr. 180.--	5'058	fr. 910'440.--
3	fr. 120.--	1'824	fr. 218'880.--
Totale			fr. 2'237'820.--

Il sussidio risulta superiore di fr. 391'560.-- rispetto a quanto proposto dal Messaggio

2. **Se l'acquisto regolare di foraggio ammonta in media al 20% del totale** otteniamo la seguente modifica di sussidio:

Tabella 4: Contributo uguale al 40% del costo del foraggio (calcolata una riduzione del 20% delle UBG per foraggio acquistato)

Categoria	Contributo per UBG	UBG	Importo totale
1	fr. 300.--	3'285	fr. 985'500.--
2	fr. 180.--	4'496	fr. 809'280.--
3	fr. 120.--	1'621	fr. 194'520.--
Totale			fr. 1'989'300.--

Il sussidio risulta superiore di fr. 143'040.-- rispetto a quanto proposto dal Messaggio

3. **Se l'acquisto regolare di foraggio ammonta in media al 30% del totale** otteniamo la seguente modifica di sussidio:

Tabella 4: Contributo uguale al 40% del costo del foraggio (calcolata una riduzione del 30% delle UBG per foraggio acquistato)

Categoria	Contributo per UBG	UBG	Importo totale
1	fr. 300.--	2'874	fr. 862'200.--
2	fr. 180.--	3'934	fr. 708'120.--
3	fr. 120.--	1'419	fr. 170'280.--
Totale			fr. 1'740'600.--

Il sussidio risulta addirittura inferiore di fr. 105'660.-- rispetto a quanto proposto dal Messaggio

C. CONCLUSIONI

1. L'equità di trattamento e, nel seguente caso, la precisione nel determinare il sostegno, sono due aspetti che una amministrazione moderna non può più trascurare, il seguente rapporto va visto in quest'ottica. L'importante reazione delle associazioni agricole e in particolare dei settori ovini e caprini, con numerosi ricorsi, ha richiesto tutta la nostra attenzione.
2. La siccità per il settore agricolo ha avuto effetti disastrosi come abbiamo potuto leggere dal messaggio. Il Cantone, unico in Svizzera ha deciso di prendersi a carico il

40% del totale della perdita riscontrata. È un segnale importante dato ad un settore, quello dell'allevamento che segnala ancora recentemente un reddito imponibile per unità agricola lavorativa di fr. 17500.--.

Con redditi così contenuti è importante che l'aiuto sia il più mirato possibile.

3. È praticamente impossibile fissare in modo preciso la spesa a carico dell'ente pubblico.

I tre scenari elencati ci indicano la misura massima in cui ci muoviamo.

Se questa opera di giustizia per essere applicata dovesse richiedere qualche centinaio di migliaia di fr. in più, il DFE sarà sicuramente in grado di recuperarli dal budget di cui dispone.



Fatte queste considerazioni, la minoranza della Commissione speciale bonifiche fondiaria propone l'adozione del decreto legislativo allegato al presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione speciale bonifiche fondiaria:

Alessandro Torriani, relatore

Bergonzoli - Pinoja

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente un aiuto straordinario alle aziende con bestiame colpite dalla siccità 2003

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato l'art. 28 della Legge sull'agricoltura del 2 dicembre 2002;
- visto il messaggio 19 novembre 2003 n. 5443 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 26 gennaio 2004 n. 5443 R2 della Commissione speciale bonifiche fondiari,

d e c r e t a :

Articolo 1 - Aiuto straordinario

¹Alle aziende agricole con bestiame bovino, equino, ovino e caprino colpite dalla siccità è versato un contributo straordinario per l'acquisto di foraggio per consumo nell'azienda.

²Possono beneficiare del contributo le aziende agricole con bestiame al beneficio dei pagamenti diretti giusta l'Ordinanza federale concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 7 dicembre 1998.

³Il contributo per unità bestiame grosso (UBG) è versato in base al numero di capi annunciati il giorno di riferimento nell'ambito del rilevamento delle aziende agricole del maggio 2003, modificabili in base al cpv. 4 del presente articolo.

⁴***Il contributo è versato dietro compilazione del formulario entro il 30 marzo 2004 che comprova l'acquisto di foraggio nel periodo 10 giugno 2002 - 31 marzo 2003 e 10 giugno 2003 - 31 marzo 2004 come pure la percentuale di foraggio acquistata regolarmente.***

⁵***La percentuale di foraggio acquistata regolarmente decurta in eguale misura (percentuale) le UBG aventi diritto all'aiuto.***

Articolo 2 - Contributi

I contributi massimi ammontano per UBG come segue:

- | | |
|--|----------------------|
| a) regioni con un mancato raccolto foraggiero inferiore al 20% | fr. 120.-/UBG |
| b) regioni con un mancato raccolto foraggiero compreso fra il 21 e il 40% | fr. 180.-/UBG |
| c) regioni con un mancato raccolto foraggiero superiore al 41% | fr. 300.-/UBG |

Articolo 3 - Competenze

L'esecuzione del presente decreto è affidata alla Sezione dell'agricoltura (Sezione) Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Articolo 4 - Restituzione dei contributi

La Sezione provvede al recupero dei contributi indebitamente riscossi dalle aziende agricole.

Articolo 5 - Disposizioni penali

Chiunque, in una procedura di contributo, fornisce indicazioni false o fallaci è perseguito secondo l'articolo 43 della legge sull'agricoltura.

Articolo 6 - Ricorsi

Contro le decisioni della Sezione è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla loro intimazione.

Articolo 7 - Credito

¹Per attuazione del presente decreto è stanziato un credito complessivo massimo di **2'000'000.- franchi** iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura.

²Il credito è compensato con un contenimento di pari importo nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Articolo 8 - Entrata in vigore

¹Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso decade in ogni caso il 30 giugno 2004.